



Città DI SAN GIOVANNI VALDARNO  
Provincia di Arezzo

## ***REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **17** del **05/03/2026**

## Sommario

Art. 1) PRINCIPI GENERALI	3
Art. 2) DELIMITAZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE	3
Art. 3) FINALITÀ	3
Art. 4) RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE	4
Art. 5) ORGANI	4
Art. 6) DURATA IN CARICA	4
Art. 7) NORME PER L'ELEZIONE - ELEGGIBILITÀ	5
Art. 8) MODALITÀ DI ELEZIONE	5
Art. 9) DIMISSIONI, SOSTITUZIONI E DECADENZA	5
Art. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO	6
Art. 11) L'ASSEMBLEA DI QUARTIERE	6
Art. 12) IL PRESIDENTE	6
Art. 13) NORME DI RINVIO	7
Art. 14) NATURA EVOLUTIVA DEL REGOLAMENTO	7
Art. 15) NORME TRANSITORIE	7

### **Art. 1) PRINCIPI GENERALI**

Il Comune di San Giovanni Valdarno, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto, promuove la costituzione dei Consigli di Quartiere.

Il Comitato di Quartiere è un organismo volto a favorire il processo democratico e partecipativo sul territorio comunale.

È un organismo apartitico e privo di fini di lucro.

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, l'organizzazione e le prerogative dei Consigli di Quartiere.

I Consigli si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini e operano nel rispetto della normativa comunale, dello Statuto e del presente Regolamento.

Il Comune riconosce ai Consigli di Quartiere il ruolo di promozione e partecipazione attiva della comunità.

Tutte le funzioni attribuite al Consiglio costituiscono attività di servizio a favore del Quartiere.

### **Art. 2) DELIMITAZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE**

I Consigli sono determinati in numero di sei. La loro delimitazione territoriale, che tiene conto della popolazione residente, della contiguità e dell'omogeneità territoriale, è la seguente (come rappresentata nell'allegato grafico):

1. Porcellino, Ponte alle Forche e Vacchereccia;
2. Calambrone e Viale Gramsci;
3. Centro storico;
4. Oltrarno e Badiola;
5. Bani e Fornaci;
6. Gruccia, Lucheria e Pruneto.

Ogni successiva modifica è deliberata dal Consiglio Comunale, su proposta dei Consigli di Quartiere interessati.

### **Art. 3) FINALITÀ**

I Consigli di Quartiere svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

la collaborazione e il confronto con gli organi istituzionali del Comune;

l'analisi delle problematiche e la formulazione di proposte limitatamente agli interessi del territorio di pertinenza;

il coinvolgimento di enti, associazioni e gruppi di interesse collettivo operanti nel Quartiere;

la promozione di iniziative di solidarietà e volontariato sociale, in collaborazione con le associazioni del territorio;

la promozione di iniziative e manifestazioni per la salvaguardia e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.

#### **Art. 4) RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE**

I rapporti tra i Consigli di Quartiere e l'Amministrazione Comunale si fondano sul principio della reciproca collaborazione.

L'Amministrazione, tramite i propri organi e uffici, interagisce con i Consigli di Quartiere nella persona del Presidente.

È il Presidente a comunicare per iscritto all'Amministrazione le problematiche emerse durante le riunioni del Consiglio.

L'Amministrazione si impegna a fornire risposte alle istanze ricevute.

#### **Art. 5) ORGANI**

Sono organi del Consiglio di Quartiere:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei residenti del Quartiere.

Tutte le cariche sono gratuite e su base volontaria, senza indennità, gettoni di presenza o rimborsi.

I Consigli hanno sede, preferibilmente, ma non obbligatoriamente, nel rispettivo territorio, con l'eventuale supporto, nel reperimento dei locali, dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione mette a disposizione di ogni Consiglio di Quartiere una casella di posta elettronica.

Tutte le attività si ispirano ai principi di trasparenza e partecipazione. Le riunioni sono, di norma, pubbliche.

Le riunioni degli organi sono di norma pubbliche.

#### **Art. 6) DURATA IN CARICA**

Gli organi del Quartiere restano in carica per la durata della consiliatura, indipendentemente dalla data della loro

**Art. 7) NORME PER L'ELEZIONE - ELEGGIBILITÀ**

Il Consiglio Direttivo è eletto dai residenti del Quartiere con elezione diretta, secondo quanto previsto all'art. 8.

Sono elettori tutti i residenti che abbiano compiuto 18 anni alla data dell'elezione.

Sono eleggibili tutti i residenti nella circoscrizione territoriale e con almeno 18 anni di età.

Non sono eleggibili coloro che ricoprono cariche elettive o politiche.

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dall'insediamento, elegge al proprio interno Presidente, Vicepresidente e Segretario.

**Art. 8) MODALITÀ DI ELEZIONE**

L'elezione è indetta dal Sindaco entro 90 giorni dal suo insediamento, tramite avviso pubblico, da pubblicarsi con almeno 60 giorni di anticipo. La candidatura va presentata agli uffici comunali entro 30 giorni dalla data fissata per le elezioni.

I nominativi dei candidati sono esposti presso la residenza comunale e sull'albo pretorio almeno 15 giorni prima dell'elezione.

Le operazioni elettorali sono curate dalla Commissione elettorale comunale. Il voto è segreto, espresso su una scheda contenente l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.

Ogni elettore può esprimere due preferenze.

Risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di parità, prevale il candidato del sesso meno rappresentato; in ulteriore parità, il più giovane.

La proclamazione degli eletti avviene nel primo Consiglio Comunale successivo.

**Art. 9) DIMISSIONI, SOSTITUZIONI E DECADENZA**

Le dimissioni da consigliere devono essere presentate al protocollo dell'Ente.

In caso di dimissioni, il Sindaco provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Decade dalla carica chi incorre in una delle cause di incompatibilità previste dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non rimosse.

**Art. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di cinque consiglieri.

I consiglieri entrano in carica non appena adottata la relativa delibera del Consiglio Comunale e cessano dalla carica per dimissioni, decadenza, morte o naturale fine della legislatura.

Il Consiglio direttivo si riunisce periodicamente, secondo un calendario fissato alla sua prima seduta e ogni qualvolta ritenuto necessario, per concordare le modalità e le azioni da intraprendere per l'attuazione dei programmi e le indicazioni dell'Assemblea.

Le riunioni sono aperte a tutti i cittadini del Quartiere e a eventuali invitati interessati ai problemi in discussione.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.

#### **Art. 11) L'ASSEMBLEA DI QUARTIERE**

L'Assemblea è formata da tutti i residenti del Quartiere e presieduta dal Presidente del Consiglio di Quartiere.

È convocata con avviso scritto e ordine del giorno pubblicato sul sito del Comune e affisso nei luoghi pubblici del Quartiere almeno 7 giorni prima.

Può essere convocata su richiesta:

1. del Presidente del Consiglio di Quartiere;
2. di almeno 15 residenti, con richiesta scritta e motivata;
3. del Sindaco.

All'Assemblea compete discutere le proposte iscritte all'ordine del giorno. Il Sindaco, i membri della Giunta e i Consiglieri Comunali possono intervenire senza diritto di voto (salvo residenza nel Quartiere).

Il Presidente deve concedere la parola ai cittadini che ne fanno esplicita richiesta.

Il verbale è redatto dal Segretario.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice con voto palese; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 12) IL PRESIDENTE**

È eletto nella seduta di insediamento del Consiglio Direttivo con votazione segreta e maggioranza di 2/3.

Se la prima votazione non dà esito, si procede con maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il più giovane.

Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni, predispone l'ordine del giorno, firma i verbali;
- dà attuazione a quanto deciso;
- trasmette alla Segreteria Generale del Comune le convocazioni, gli ordini del giorno e i verbali delle sedute.

#### **Art. 13) NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento, ove compatibili, alle leggi statali e regionali, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

#### **Art. 14) NATURA EVOLUTIVA DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento definisce le modalità minime per le istituzioni e il funzionamento dei Consigli di Quartiere, in coerenza con i principi dello Statuto Comunale.

I Consigli di Quartiere, una volta costituiti possono proporre - singolarmente la forma congiunta - l'introduzione di ulteriori articoli o disposizioni regolamentari che disciplinano aspetti specifici della partecipazione dell'organizzazione interna o delle forme di consultazione dei cittadini.

Le proposte approvate in maggioranza semplici dei consigli dei quartieri sono trasmesse e discusse presso la commissione consiliare competente che si impegna a valutare tale proposta.

L'amministrazione comunale si impegna a valutare tali proposte e, in caso di accoglimento, ad avviare l'iter per l'eventuale modifica del regolamento, mantenendo il principio di progressiva costruzione dal basso di strumenti partecipativi e coerenti con le esperienze maturate nei quartieri singoli.

#### **Art. 15) NORME TRANSITORIE**

Per la prima costituzione dei Consigli di Quartiere, il Decreto Sindacale di indizione delle elezioni è adottato entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.